HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento dei Consigli del 12 giugno 1962 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia è così modificato:

«A decorrere dalla data dell'entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tali funzioni vengono a cessare, i membri della Corte hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e ad indennità, espressi nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto addì, 10 dicembre 1964

Per il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il Presidente

A. SPINOY

Per i Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUKER

REGOLAMENTO N. 201/64/CEE, 8/64/EURATOM DEI CONSIGLI

del 10 dicembre 1964

concernente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento dei Consigli relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia

IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 29, nonchè il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia e in particolare gli articoli 5, 13 e 15,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 154, nonchè il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità e in particolare l'articolo 20,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 123, nonchè il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità e in particolare l'articolo 20,

Visto il Regolamento dei Consigli del 12 giugno 1962 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia (n. 62/CEE, 13/CEEA) [1],

Vista la proposta della Commissione di cui al n. 3 dell'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per assicurare l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento del 12 giugno 1962 dei Consigli

[1] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62.

relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia, il membro della Corte di Giustizia trasmette al Presidente della propria Istituzione, al momento della cessazione dalle funzioni, poi il 1° gennaio di ogni anno e ad ogni modifica della propria situazione pecuniaria, la dichiarazione del complesso degli elementi di retribuzione di origine professionale che egli percepisce, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

Dall'indennità transitoria non possono essere dedotti i redditi che erano legalmente cumulati dall'ex membro nell'esercizio delle funzioni di membro della Corte di Giustizia.

Articolo 2

Questa dichiarazione, che è fatta sull'onore, ha carattere riservato. Le informazioni contenutevi non possono essere utilizzate diversamente da quanto previsto dal presente regolamento né essere comunicate a terzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto addí, 10 dicembre 1964

Per il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il Presidente

A. SPINOY

Per i Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUKER